

Regione Calabria Protocollo Generale - SIAR N. 0080784 del 08/03/2017



Al Commissario Straordinario ATERP Regionale Ing. Ambrogio Mascherpa aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it

Al Dirigente del Settore 6 Dr. ssa Marisa Giannone del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità politicheabitative-aterp.llpp@pec.regione.calabria.it

e p.c.

All'Assessore al Bilancio Prof. Antonio Viscomi vicepresidenza@regione.calabria.it

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui ATERP

Si premette che è in corso, da parte del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, l'istruttoria dei rendiconti relativi all'esercizio 2014 delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della Provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza, istituite ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 - Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica, successivamente abrogata dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

La materia della contabilità e dei bilanci degli enti strumentali degli enti territoriali è disciplinata dagli articoli 11-bis, 11-ter e 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dai principi contabili applicati, allegati al medesimo provvedimento normativo.

Gli enti strumentali in contabilità finanziaria, ai sensi del succitato articolo 47, adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le ATERP, in qualità di enti strumentali regionali, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i conseguenti obblighi e adempimenti di natura contabile che questo comporta, tra cui il riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del cosiddetto principio della "competenza finanziaria potenziata".

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che all'articolo 3, comma 7 che: "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, orevio parere dell'organo di revisione economico - finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui".

Per quanto sopra, nel mutuare le disposizioni contenute nella normativa nazionale, con circolare prot. n. 266515 del 14 settembre 2015, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ha disciplinato la procedura di riaccertamento straordinario dei residui confermando quanto

già stabilito nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ovvero che lo stesso deve essere approvato, in quanto atto di natura gestionale, dal Direttore generale dell'Ente, previo parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziario e che l'atto deve essere contestuale all'approvazione del rendiconto di gestione 2014 corredato dai prospetti obbligatori (allegati 5/1 e 5/2).

Nel contempo l'ordinamento regionale di contabilità (legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) non disciplina la procedura di riaccertamento straordinario dei residui e non conferisce alla Giunta regionale e/o al Consiglio regionale e/o ad alcun Dipartimento dell'amministrazione regionale compiti in merito all'approvazione della procedura o ad altri aspetti legati alla procedura stessa.

Gli Enti in esame, hanno provveduto ad approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 con specifico atto e, contestualmente (medesimo giorno), ad approvare la procedura di riaccertamento straordinario dei residui trasmettendo tali atti al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività, nonché al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

Il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, in sede di istruttoria dei rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2014 degli enti in esame, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, ha avuto modo di esaminare le rispettive procedure di riaccertamento straordinario dei residui e di rilevare alcune criticità contabili in merito.

Dall'esame delle medesime procedure, per come rilevabile nell'istruttoria allegata alla presente, cui si rimanda integralmente, si è riscontrato come, in particolare, non sia stata effettuata la corretta reimputazione dei residui attivi agli esercizi di effettiva esigibilità, espressamente richiesta dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ponendo irregolarmente le operazioni di riaccertamento straordinario, per motivazioni non note.

Tale modus operandi è stato recentemente qualificato dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR, "grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata", non essendo stata determinata correttamente l'esigibilità dei residui, con la conseguente compromissione della corretta costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato.

Ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni".

L'operazione è, pertanto, straordinaria, non frazionabile e non ripetibile oggetto di un unico atto deliberativo.

Pur ricadendo i compiti di controllo e vigilanza in capo ai Dipartimenti della Giunta regionale, gli stessi non sembra possano avere funzioni autonome di controllo parificabili a quelle delle sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti anche in considerazione del ruolo gestionale svolto da tali strutture amministrative.

Per quanto sopra con nota prot. 75787 del 6.03.2017 lo scrivente Dipartimento ha chiesto al Collegio dei revisori della Regione Calabria, in virtù delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, nonché di raccordo con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica e ai sensi della normativa di riferimento ed in particolare della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e dell'articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di esprimersi in merito alla necessità di porre

nuovamente in essere, in misura corretta, il riaccertamento straordinario dei residui da parte degli Enti in esame.

Tale richiesta è quanto più opportuna considerato l'obbligo di redazione da parte della Regione Calabria del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ai sensi dell'articolo 11 – bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1.18 che saranno sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Con verbale n. 150 (prot. 29 dell'8.03.2017), acquisito al prot. 80651/2017, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria, esaminata la richiesta formulata con la nota succitata, ha comunicato che a valutazione dello stesso Collegio, l'organo amministrativo di codesto Ente dovrà procedere a porre nuovamente in essere, in misura questa volta corretta, il riaccertamento straordinario con la corretta allocazione dei residui attivi, per come riscontrato dallo scrivente Dipartimento.

Si chiede, pertanto, di procedere ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Rosa Misuraca

Il Dirigente Generale reggente Dr. Filippo De Cello